

AUTORITA' di BACINO del RENO

**Piano stralcio per il bacino
del torrente Samoggia
*aggiornamento 2007***

III - QUALITÀ DELL' AMBIENTE FLUVIALE

Relazione

**Il Presidente
dell'Autorità di Bacino del Reno**

Prof. Marioluigi Bruschini

Il Progettista

Dott.Biol. Lorenzo Canciani

**Il Segretario Generale
dell'Autorità di Bacino del Reno**

Dott. Ferruccio Melloni

Bologna, 23 aprile 2008

*Alla redazione del “Piano Stralcio per il Bacino del Torrente Samoggia: aggiornamento 2007”-
Titolo III – “Qualità dell’ambiente fluviale” hanno partecipato:*

Progettista:

- Dott. Biol. Lorenzo Canciani, *

Collaboratori:

per la parte relativa alla tutela quali-quantitativa delle risorse idriche

- Dott. Biol. Camilla Iuzzolino *.

per la parte relativa alla analisi delle aree di pertinenza dei corpi idrici

- Dott. For. Claudio Cavazza (Serv.Tecnico Bacino Reno, R. E-R);
- Sebastiano Correggiari *;

Le elaborazioni grafiche e dei dati relativi, eseguite mediante il sistema informativo geografico “MapInfo”, sono state curate dalla Geom. Rosaria Pizzonia della Segreteria tecnica Autorità di Bacino del Reno.

Per la fornitura dei dati si ringraziano:

Provincia di Bologna, ARPA Servizio Idrometeorologico, Regione Emilia-Romagna Servizio Tecnico Bacino Reno.

* Segreteria Tecnica dell’Autorità di Bacino del Reno

Per il settore “Qualità ed uso delle acque”, la fase di adeguamento del quadro conoscitivo sostanzialmente si concretizza con una totale revisione del piano in relazione al quadro legislativo di riferimento che è sostanzialmente mutato negli anni, avendo il D.Lgs. n. 152/99 e s.m.i. modificato la competenza di pianificazione in materia di qualità delle acque, affidata ora al “Piano di Tutela delle Acque” (PTA) della Regione Emilia-Romagna, nel frattempo adottato dal Consiglio Regionale della Regione Emilia-Romagna con delibera n. 633 del 22.12.2004 e approvato nella seduta della Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 Dicembre 2005. Lo stesso era già avvenuto per il Piano di Tutela delle Acque della Regione Toscana, che comunque non interessa il bacino del Samoggia.

Con la attuazione degli adempimenti ai fini del PTA ai sensi del D.Lgs. 152/99 e s.m.i. si è completata una fase significativa della attività di pianificazione della Autorità di Bacino del Reno.

L’art. 44, comma 2, del D.Lgs. n.152/99 ha assegnato alle Autorità di Bacino di rilievo nazionale ed interregionale il compito di individuare gli obiettivi di bacino e le priorità degli interventi quali definizioni preliminari alla predisposizione e quindi all’adozione del piano di tutela delle acque, compito che lo stesso decreto attribuiva alle regioni. In data 6 dicembre 2002 il Comitato Istituzionale ha approvato gli obiettivi su scala di bacino per il bacino interregionale del Fiume Reno (Delibera del Comitato Istituzionale n. 1/3 del 6.12.2002) la cui definizione ha rappresentato il risultato del confronto, delle osservazioni e dei pareri espressi dalle Regioni Emilia-Romagna e Toscana, dalle Province e dalle Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente aventi competenza nel bacino del Reno. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera i) della legge 18 maggio 1989 n.183 “Norme per la difesa del Suolo”, con Delibera n. 1/4 del 23.01.04 il Comitato Istituzionale ha approvato l’insieme dei valori di portata che definiscono il Minimo Deflusso Vitale idrologico.

In relazione all’art. 44, comma 5 del D.Lgs 152/99 e s.m.i., con Delibera n. 1/1 dell’11.03.05 il Comitato Istituzionale ha espresso parere di conformità agli obiettivi su scala di bacino ed alle priorità di intervento determinati nel Piano di Tutela delle Acque adottato dal Consiglio Regionale della Regione Emilia-Romagna con delibera n. 633 del 22.12.2004, poi successivamente approvato con Delibera dell’Assemblea legislativa n. 40 del 21.12.2005. Lo stesso era già avvenuto per il Piano di Tutela delle Acque della Regione Toscana, che comunque non interessa il territorio oggetto del Piano Samoggia.

Dalla sua approvazione, il PTA della Regione Emilia-Romagna rappresenta il piano settoriale regionale riferito al settore tutela delle acque che, per l’art.44 comma 1 del D.Lgs 152/99, costituisce anche piano stralcio di bacino per l’aspetto in oggetto.

L’Autorità di Bacino, che per la formazione del PTA ha esercitato le competenze di cui ai commi 2 e 5 dell’art.44 del DLgs 152/99, successivamente alla approvazione del PTA coordina le misure per la tutela qualitativa e quantitativa dei corpi idrici previste dal PTA con le altre disposizioni derivanti dai Piani Stralcio del Piano di Bacino, in riferimento al bacino idrografico e, se necessario, ai singoli sottobacini costituenti il bacino idrografico.

In ragione di tale cambiamento, tutte le materie trattate nel settore “Qualità e uso delle acque” del precedente piano Samoggia, rinominato in “Qualità dell’ambiente fluviale”, sono state riviste avendo come obiettivo principale quello di ricondurle ai disposti del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Emilia-Romagna.

Ne risulta che la maggior parte delle tematiche del precedente Piano Stralcio Samoggia non sono state aggiornate e i relativi articoli abrogati, anche in relazione con quanto disposto dal PTA

che prevede siano attribuite alla Provincia, nell'ambito del PTCP, le funzioni di approfondimento conoscitivo e programmatico del PTA seguendo le procedure indicate nel PTA stesso.

In ogni caso i contributi, le proposte, e gli approfondimenti conoscitivi sono riportati nell'Allegato Tecnico A tenendo conto delle finalità previste dal PTA.

In particolare, per quanto riguarda le misure per la **tutela qualitativa** della risorsa idrica, i principali cambiamenti rispetto al piano precedente risultano i seguenti:

- sulle “misure di tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici” il Piano propone una approfondita indagine sulla consistenza della fascia di vegetazione riparia dei corsi d'acqua principali e sulla sua interazione con l'uso del suolo circostante. Sono stati in particolare approfonditi gli aspetti conoscitivi degli ambiti fluviali che si traducono in “proposte operative sulla fascia di vegetazione riparia” in cui si individuano le aree critiche e si propongono interventi di miglioramento o di reimpianto della fascia riparia secondo modelli selvicolturali specifici e multifunzionali. Ai sensi dell'art.36 cap.4 comma 1 delle norme del PTA tale lavoro costituisce un “progetto pilota” elaborato dalla Autorità di Bacino, finalizzato ad individuare i requisiti ottimali delle aree di pertinenza dei corpi idrici (profondità della fascia, tipo di vegetazione) in rapporto al duplice ruolo delle aree (fasce tampone per gli inquinanti di origine diffusa; aree naturali ad elevata biodiversità) e in rapporto alle diverse caratteristiche territoriali e per definire il complesso dei caratteri delle aree perfluviali e della morfologia dell'alveo che influiscono, per sinergia di fattori biotici e abiotici, sulla capacità autodepurativa del corso d'acqua. Tale lavoro si inquadra principalmente quale contributo alla direttiva di indirizzi che la Regione Emilia-Romagna emanerà ai sensi dell'art.36 comma 2 del disposto del PTA. Inoltre, la parte contenente le “proposte operative sulla fascia di vegetazione riparia”, può costituire contributo propedeutico alle Province in riferimento all'art.36 comma 3 del disposto del PTA.
- la parte riguardante i corsi d'acqua e, in particolare, gli “aspetti strutturali e morfometrici degli alvei”, gli “indici di qualità funzionale delle rive”, il “livello di inquinamento dei macrodescrittori”, l’“indice biotico esteso”, gli “obiettivi di qualità”, la “fauna ittica”, è stata aggiornata in relazione a ulteriori studi e approfondimenti condotti in questo ultimo quinquennio e si ripropone in questo contesto con la finalità di costituire contributo propedeutico e approfondimento conoscitivo per le Province da utilizzare in sede di applicazione dell'art.86 del Titolo V delle norme del PTA;
- sulla parte riguardante la “disciplina degli scarichi in acque superficiali”, la “disciplina degli scarichi delle acque reflue urbane ed industriali sul suolo”, le “reti fognarie” e gli “scolmatori e sfioratori della rete fognaria”, la normativa del vigente piano stralcio è abrogata dal presente piano perché trattata al titolo III, cap.1 “disciplina degli scarichi” delle norme del PTA; rimane comunque consultabile quanto predisposto in precedenza (aggiornamento al 2000) negli archivi della Autorità di Bacino;

Per quanto riguarda la **tutela quantitativa** della risorsa idrica, le principali modifiche e integrazioni riguardano le “misure per la regolazione dei rilasci rapportati al Deflusso Minimo Vitale” e l'introduzione di alcuni primi elementi conoscitivi per la definizione del bilancio idrico del bacino del Samoggia.

Con deliberazione n. 1/2 del 23 febbraio 2006, il Comitato Istituzionale della Autorità di Bacino del Reno ha approvato l'insieme dei valori di portata che rappresentano il “Deflusso Minimo Vitale” determinato secondo il metodo “sperimentale”. I dati ottenuti sono stati poi trasmessi alle Regioni

Emilia-Romagna e Toscana come proposta per l'adeguamento dei valori del Minimo Deflusso Vitale determinati nell'ambito del "Piano di Tutela delle Acque" ai sensi del D.Lgs. 152/99 e del D.M. 28 luglio 2004 ("Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale").

In sostanza la relazione indica il percorso che ha portato alla determinazione dei valori del DMV "sperimentale" per le stazioni indagate, valori che sono stati già proposti alla Regione quale contributo per la verifica di quanto previsto all'art.55 Cap.1 Titolo IV del PTA della Regione Emilia-Romagna in relazione agli obiettivi da raggiungere al 2016 relativamente alla qualità dei corsi d'acqua.

A livello normativo l'articolo del precedente Piano Stralcio "Minimo Deflusso Vitale: tutela quantitativa e controllo dei prelievi d'acqua" viene abrogato rimandando al combinato disposto dal PTA della Regione Emilia-Romagna.

Il **bilancio idrico** delle acque superficiali e sotterranee, esso rappresenta uno degli obiettivi del settore in capo all'Autorità di Bacino come indicato nell'art.3 della L.36/1994 (Legge Galli) ed è finalizzato ad assicurare l'equilibrio fra disponibilità delle risorse reperibili o attivabili nell'area di riferimento ed i fabbisogni per i diversi usi, avendo cura di non depauperare o degradare i corpi idrici. Il bilancio idrico assume un ruolo centrale sia relativamente al soddisfacimento dei fabbisogni di natura antropica, sia rispetto al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale.

Il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 28 Luglio 2004 stabilisce che l'equilibrio del bilancio idrico è finalizzato alla tutela quantitativa e qualitativa della risorsa, in modo da consentire un consumo idrico sostenibile e da concorrere al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale definiti nel Piano di Tutela delle Acque di cui all'art. 44 del D.Lgs 152/1999 e s.m.i..

Ai fini del conseguimento degli obiettivi di tutela il bilancio idrico rappresenta una componente fondamentale del modello quali-quantitativo di bacino o sottobacino, destinato alla rappresentazione in continuo della dinamica idrologica e idrogeologica, degli usi delle acque e dei fenomeni di trasporto e trasformazione delle sostanze inquinanti nel suolo e nei corpi idrici.

Su tale tema nell'Allegato Tecnico A sono riportati alcuni primi elementi conoscitivi riguardanti il bilancio idrico¹ determinato sulla base di dati riguardanti gli scarichi e le derivazioni. E' stato stimato un bilancio idrologico di massima relativo alle acque superficiali per il sottobacino del torrente Samoggia (chiuso in corrispondenza della sezione di Calcara) e per il sottobacino del torrente Lavino (chiuso in corrispondenza della sezione di Lavino di Sotto).

¹ *Bilancio idrico*: comparazione, nel periodo di tempo considerato, fra le risorse idriche (disponibili o reperibili) in un determinato bacino o sottobacino, superficiale o sotterraneo, al netto delle risorse necessarie alla conservazione degli ecosistemi acquatici ed i fabbisogni per i diversi usi (esistenti o previsti); *Bilancio idrologico*: comparazione, nel periodo di tempo considerato e con riferimento ad un determinato bacino o sottobacino, superficiale o sotterraneo, tra afflussi e deflussi naturali, ovvero deflussi che si avrebbero in assenza di pressione antropica. (*Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 28 Luglio 2004*)